



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO

Art. 11

null

2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4° Le convenzioni per causa e in occasione di matrimonio, allorché fossero risolte o annullate.

E' ammessa la restituzione della tassa pagata qualora nei casi contemplati nei numeri 1, 2, 3 ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunzio' la nullità dell'atto o la evizione, e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Versione in vigore dal 8 ottobre 1874 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse di registro
Estremi	Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2076
Titolo	I — Della registrazione e delle tasse di registro. disposizioni generali e speciali
Capo	I — Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 1874

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sulle-tasse-di-registro/art-11-null/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it